

Codice A1603B

D.D. 18 gennaio 2021, n. 14

**Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Trasformazione del depuratore di Santhià da secondario a terziario e riduzione acque parassite", localizzato nel Comune di Santhià (VC) - Pos. 2020-15/VER - Cat. B1.28.**



**ATTO DD 14/A1603B/2021**

**DEL 18/01/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1603B - Servizi ambientali**

**OGGETTO:** Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Trasformazione del depuratore di Santhià da secondario a terziario e riduzione acque parassite", localizzato nel Comune di Santhià (VC) - Pos. 2020-15/VER - Cat. B1.28.

Premesso che

In data 10 settembre 2020, il Sig. Roberto Mercandino, in qualità di Legale Rappresentante della Società Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (SII S.p.A.) ha presentato, al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 40/1998, relativamente al progetto denominato: "Trasformazione del depuratore di Santhià da secondario a terziario e riduzione acque parassite", localizzato nel comune di Santhià (VC).

Il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998.

Il progetto ha come obiettivi principali:

- a) il miglioramento della funzionalità impiantistica complessiva sia mediante la realizzazione di nuovi comparti, sia attraverso l'adeguamento di alcune strutture esistenti con la sostituzione delle componenti elettromeccaniche, elettriche e delle carpenterie;
- b) il miglioramento della capacità depurativa, adeguando il processo biologico al fine di perseguire i livelli di abbattimento di nutrienti prescritto dalla normativa regionale e rispettare i limiti di concentrazione allo scarico previsti, per P ed N, dalla Tab. 2 - Allegato 5 del d.lgs. 152/2006.

Sono in particolare previste le seguenti realizzazioni:

- Nuova sezione di grigliatura media;
- Nuova sezione di sollevamento della portata di progetto;

- Nuovo comparto di grigliatura fine, dissabbiatura e disoleatura;
- Nuovo comparto biologico con implementazione di un sistema a cicli alternati per lo svolgimento delle reazioni di denitrificazione, nitrificazione ed ossidazione all'interno in un'unica vasca.
- Nuovo comparto di separazione solido-liquido consistente nella realizzazione di 4 vasche per l'implementazione di due linee MBR, per il ricircolo e supero fanghi e per l'accumulo del permeato.
- Nuovo comparto di digestione aerobica (sistema di aerazione a microbolle) e di ispessimento dei fanghi;
- Nuova sezione di disidratazione dei fanghi;
- Nuova installazione di strumentazione di misura e controllo atta ad aumentare l'automazione e l'affidabilità del processo depurativo.
- Nuovi locali tecnici destinati sia ad uso ufficio e sia ad ospitare le nuove soffianti (a servizio del comparto biologico, di filtrazione a membrane e di digestione aerobica) ed i nuovi quadri elettrici.

Preso atto che

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale costituito con d.g.r. 21-27037 del 12.04.1999 così come previsto dall'art. 7, comma 3, L.R. 40/1998 ha individuato la Direzione Ambiente, Tutela e Governo del Territorio - Settore Servizi Ambientali quale struttura competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale individuando altresì le altre strutture regionali interessate all'istruttoria medesima;

il medesimo Nucleo centrale ha provveduto inoltre alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

Dato atto che

Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento, è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 86507/A1603B del 24/09/2020, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

ai fini dell'avvio della fase istruttoria è stata convocata, con nota prot. n. 104143/A1603B del 02/11/2020, una riunione dell'Organo tecnico regionale da tenersi in "modalità asincrona", al fine di acquisire i pareri di competenza da parte di tutti i soggetti interessati entro il 23/11/2020;

sono pervenuti i seguenti pareri/contributi:

- Nota del Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli, con la quale si comunica che, esaminata la documentazione progettuale, non risultano interferenze con il reticolo idrografico di competenza, per il quale si applichino i disposti del R.D. n. 523/1904 e del R.D. n. 368/1904 (Prot. n. 111732 del 18/11/2020).

- Nota del Settore Polizia Mineraria e Cave, con la quale si comunica che, dalle verifiche di competenza effettuate sul progetto, non sono emersi elementi tali da rendere necessaria la successiva fase di valutazione (Prot. n. 112722 del 20/11/2020).

- Nota del Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est, con la quale si prende atto che il P.R.G.C. vigente del Comune di Santhià (VC) individua correttamente l'area del depuratore come area di interesse collettivo "TP/e – Aree per attrezzature per la fornitura di servizi tecnologici e cimiteriali, Area 2248" e che pertanto l'intervento previsto rientra tra quelli contemplati dalle N.d.A. senza necessità di variazioni urbanistiche (Prot. n. 112683 del 20/11/2020).

- Nota con cui il Settore Tutela delle Acque, nel ritenere che non ci sono motivi per assoggettare il progetto alla successiva fase di valutazione, raccomanda che venga mantenuto attivo il pozzo (codice stazione 00213300006) facente parte della rete RMRSA (Prot. n. 113394 del 23/11/2020).

- Contributo tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Nord Est, con il quale, veniva comunicato che sulla base delle verifiche di competenza effettuate, la valutazione rispetto agli obiettivi di qualità del recettore ed all'impianto di trattamento proposto è risultata positiva e che quindi il progetto possa essere escluso dalla successiva fase di valutazione. Veniva tuttavia ritenuto necessario porre alcune prescrizioni ai fini di più continuo controllo degli impatti

*ambientali ed a beneficio dei prossimi procedimenti autorizzativi (Prot. n. 114855 del 25/11/2020).*

Rilevato che

successivamente all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata indetta, con nota prot. n. 123191/A1603B del 15/12/2020, una conferenza di servizi "in modalità asincrona", ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

a seguito dell'indizione della conferenza di servizi, tenuto conto dei pareri pervenuti e alla luce degli esiti della ulteriore fase istruttoria e di valutazione svolta nel corso della medesima conferenza si ritiene che il progetto riguardante la "Trasformazione del depuratore di Santhià (VC) da secondario a terziario e riduzione acque parassite", possa essere escluso dalla fase di valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti le successive fasi di progettazione e la fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016.

In accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - direttiva 91/271/CEE;
- - d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- - l.r. 40/1998;
- - d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999.

**DETERMINA**

di ritenere che il progetto relativo a "Trasformazione del depuratore di Santhià da secondario a terziario e riduzione acque parassite", localizzato nel Comune di Santhià (VC), presentato da SII S.p.A., sia escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti le successive fasi di progettazione e la fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e

sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali)  
Firmato digitalmente da Paola Molina

Allegato

## ALLEGATO A

*Legge regionale 40/1998 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “Trasformazione del depuratore di Santhià da secondario a terziario e riduzione acque parassite”.*

### **Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari.**

**Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017.**

#### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo. In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l’inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

#### **2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**

##### Fase di progettazione definitiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: **Ante operam**

2.1 In ottemperanza a quanto previsto dall'AUA vigente (prescrizione n. 2) dovrà essere predisposto un elaborato riportante gli esiti di studi ed indagini effettuati per la valutazione e la riduzione delle acque parassite. Tale elaborato dovrà inoltre comprendere un programma degli interventi da realizzare per la riduzione degli apporti parassiti di cui sopra. Tale valutazione è ritenuta necessaria per la pianificazione degli interventi stessi, come anche per il corretto dimensionamento dell’impianto di depurazione in esame.

Soggetto individuato per la verifica dell’ottemperanza: ARPA Piemonte e Provincia di Vercelli.

2.2 Il progetto definitivo dovrà essere corredato da un progetto di inserimento paesaggistico, ambientale dell'impianto, da concordare nel dettaglio con ARPA Piemonte, attraverso la messa a dimora di idonea vegetazione, in modo che la messa a dimora dei nuovi esemplari possa essere monitorata secondo un piano specificamente definito, che dovrà inoltre garantire il non proliferare di specie alloctone invasive attraverso tempestivi inerbimenti.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.3 Dovranno essere poste in atto tutte le misure di tutela necessarie per la salvaguardia del pozzo cod. regionale 00213300006 (Pozzo depuratore) facente parte della rete di monitoraggio regionale (RMRSA) per la qualità delle acque sotterranee. Tali tutele dovranno essere comunicate alla Regione Piemonte - Settore tutela delle Acque.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte (Settore Tutela delle Acque) e ARPA Piemonte.

2.4 Il progetto definitivo, ai sensi dell'art. Art. 4, commi 3 e 4, del Regolamento regionale 17/R del 16/12/2008, dovrà essere corredato da un "Disciplinare di gestione provvisoria" e da un "Disciplinare di collaudo funzionale".

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Provincia di Vercelli e ARPA Piemonte.

Termine per la Verifica di ottemperanza: **Post operam**

2.5 In riferimento alla prescrizione n° 6 dell'AUA vigente dovrà essere mantenuto il comparto di disinfezione a valle delle due linee di trattamento, sia per una maggiore tutela degli standard emissivi e sia per una eventuale attivazione in caso di emergenza. Qualora le condizioni impiantistiche non lo consentano, sarà cura del proponente concordare con ARPA Piemonte una valida alternativa impiantistica che garantisca la medesima tutela degli standard emissivi.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.6 Relativamente alla matrice rumore, preso atto che l'impianto è collocato in classe III e che saranno installate nuove attrezzature potenzialmente rumorose, si ritiene che debba essere fornita una valutazione dell'impatto acustico, da redigere conformemente ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 02/02/2004, n. 9-11616.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.7 Dovrà essere effettuata una valutazione delle emissioni in atmosfera per la linea di trattamento fanghi prevedendo anche un sistema di monitoraggio (*post-operam*), da concordare con ARPA

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

## Fase di cantiere

Termine per la Verifica di ottemperanza: **In corso d'opera** (inizio/fine lavori)

2.8 Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per ridurre la produzione e la propagazione delle polveri (copertura con teloni dei materiali trasportati, bagnature dei materiali di scavo stoccati e delle piste sterrate).

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.9 Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare sversamenti accidentali di materiali e fluidi inquinanti ed adottate tutte le misure necessarie per evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterranee.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.10 Le aree interessate durante la fase di cantiere dovranno essere adeguatamente ripristinate ridistendendo il terreno vegetale accantonato e rivegetando con opportune miscele di semi di specie erbacee autoctone.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.11 Si dovrà prevedere l'avvio a recupero e/o smaltimento finale, ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, dei materiali derivanti dalla demolizione di strutture esistenti e dalla dismissione di apparecchiature elettromeccaniche; eventuali materiali in eccedenza dovranno essere gestiti come "terre e rocce da scavo" secondo le procedure di cui all'art. 41 della L. 98/2013 e s.m.i.;

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

### **3. Condizioni e misure supplementari per il rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.**

#### Autorizzazione Unica Ambientale

3.1 Vista la natura degli interventi previsti per l'adeguamento funzionale del depuratore in argomento si ritiene infine necessaria, in coerenza con l'AUA vigente (prescrizione 36), la presentazione preventiva di una domanda di modifica dell'Autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

In sede di presentazione della suddetta richiesta di modifica AUA si dovrà tenere conto che ai sensi della d.g.r. n. 7-10588 del 19/01/2009 lo scarico dell'impianto in argomento dovrà rispettare, per i parametri Fosforo totale ed Azoto totale, i limiti di concentrazione previsti dalla Tab. 2 dell'Allegato 5, parte terza, del decreto legislativo 152/2006.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Provincia di Vercelli e ARPA Piemonte